

# La neutralizzazione dell'art. 117 D.Lgs. 385/1993: tripletta della Prima Sezione della Corte di Cassazione

di DOTT. ALESSANDRO CORVINO

Il presente scritto si pone come obiettivo l'analisi, inevitabilmente critica, delle recentissime pronunce della Prima Sezione della Suprema Corte, tutte accomunate dal costituire una innovativa -e singolare- lettura della nullità tipizzata dall'articolo 117 del Dlg. 385/1993<sup>1</sup>.

Gli arresti in commento possono essere definiti come neutralizzazione, quasi definitiva, delle ipotesi di nullità contrattuali previste dall'articolo 117 T.U.B., sia con riferimento alle nullità derivanti dal difetto di forma (comma 1 e 2)<sup>2</sup>, che a quelle afferenti la trasparenza contrattuale (comma 4)<sup>3</sup>.

Esse hanno ad oggetto l'annoso tema del '*difetto di consegna*' (n. 15160 e n. 18230), cioè la mancata consegna di una copia del contratto/disciplinare economico al cliente all'atto della stipula, nonché (n. 16456) la mancata indicazione (*rectius*: omissione) del tasso d'interesse annuo nominale, dalla pronuncia in questione asseritamente supplibile mediante rappresentazione del solo T.A.E.G./I.S.C. ove affiancato dalla rappresentazione grafica del piano di rimborso allegato al contratto.

Ad avviso di chi scrive, queste pronunce possono essere tacciate di 'mortificare' la funzione, peraltro protettiva, della nullità in parola, allorquando appare evidente come il suo disposto venga interpretato dalla Corte in maniera ablativa rispetto a quella che è la lettera normativa.

Ed infatti, nelle due pronunce concernenti il '*difetto di consegna*' della copia contrattuale, la Corte si discosta dalla teoria, già da essa fatta propria, della cosiddetta *forma composita* del contratto bancario, ovvero la teoria, apparentemente condivisibile e coerente con il testo della norma, mutuata dalla giurisprudenza resa dalla stessa Corte in ambito finanziario<sup>4</sup>, secondo cui il comma 1° dell'art. 117 nell'indicare che *i contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti*, intende equiparare i due requisiti, profilando un *quid di forma* previdente due requisiti concorrenti al raggiungimento del medesimo scopo seppur con riferimento a momenti differenti del rapporto contrattuale: l'educazione dell'utente bancario delle condizioni economiche contrattuali, e ciò con riferimento

sia alla fase genetica (la stipula) -forma scritta- che in corso di rapporto (detenzione della copia – consegna).

Se la forma scritta garantisce la piena conoscenza delle condizioni economiche da applicarsi, cristallizzando la volontà dalle parti in un accordo rispettoso della forma richiesta *quod substantiam*, al contempo l'avvenuta dazione della scheda negoziale consente all'utente bancario il controllo circa l'effettivo rispetto delle condizioni ivi pattuite durante il corso del rapporto.

Ebbene, pur a fronte di ciò, le due pronunce qui in commento, prendono le distanze da questa interpretazione apparentemente condivisibile ed esente da vizi logico-giuridici, pienamente conforme al dettame normativo che non appare foriero di particolari dubbi stante la formulazione chiara della norma esaminata; infatti, nel disposto non si rileva alcuna 'subordinazione' né distinzione fra i due requisiti contrattuali menzionati (forma scritta e consegna di copia contrattuale).

La S.C. tuttavia con la pronuncia n. 15160/2024 del 30.05.2024 così statuisce: *“La finalità di protezione del cliente ottiene che il requisito di forma sia rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e firmato dal cliente stesso, senza contestuale necessità (anche) della firma del banchiere, perché il consenso del banchiere ben può desumersi dal suo comportamento concludente. La consegna della copia del contratto al cliente, invece, non è dettata per soddisfare il requisito di forma in sé e per sé considerato, quanto piuttosto per soddisfare (e attuare) la tutela informativa. Essendo il requisito di forma determinato dalla necessità di garanzia della più ampia conoscenza, da parte del cliente, delle condizioni del contratto, ne segue che la consegna rileva come presupposto della conseguente possibilità del cliente di verificare, nel corso del rapporto, il rispetto delle condizioni concordate. **Per questa ragione la consegna non costituisce elemento di validità***

### **del contratto”**

La motivazione scavalca il dato normativo: *“I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti...nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo.”*

A corroborare questa tesi soccorre, pochi giorni dopo, una ulteriore pronuncia della medesima Sezione, che non appare concedere ulteriori argomentazioni all'assunto, ed infatti Cass. Civ. Sez. I con l'ordinanza n. 18230 del 3 luglio 2024: *“Il ricorso offre l'occasione alla Corte per chiarire che <il vincolo di forma imposto dal legislatore (art. 23 t.u.f. comma 1, e art. 117, comma 1 t.u.b.) è composito, in quanto vi rientra per specifico disposto normativo, anche la consegna del documento contrattuale> (Cass. n. 898/2018), **nel senso che la protezione del cliente si attua, nella fase di perfezionamento del contratto, anche attraverso la consegna del relativo documento; tuttavia, la mancata consegna del contratto non pone un problema di validità dello stesso, e tale conclusione vale anche per i contratti bancari.”***

Con modalità imperative la Corte torna ad imporre una interpretazione non conforme al testo della norma, e ciò senza addurre alcuna motivazione ma, anzi, pare porre il *dictum finale*<sup>5</sup> in posizione di contraddittorietà anche con gli assunti che lo precedono, nonché con la pronuncia a Sezioni Unite che richiama.

A completare il quadro, con riferimento al comma 4 del medesimo art. 117 sovviene Cass. Civ., I sez., Ord. N. 16456: *“ Deve credersi, in conseguenza, che il TAN del finanziamento, non puntualmente indicato, ben possa risultare determinabile ove sia suscettibile di definizione numerica sulla scorta del TAEG e degli altri valori riportati nel contratto (cfr. sostanzialmente, in tal senso, cass. n. 13556 del 2024, anch'essa pronunciata in fattispecie analoga a quella odierna), sicché le indicazioni contenute in quest'ultimo possono rappresentare elementi utili per rendere determinabile, a norma*

*dell'art. 1346 cod. civ., il preciso oggetto della pattuizione relativa agli interessi”.*

Volendo riassumere questa copiosa ordinanza, cui lettura si rimanda, occorre premettere che come evincibile dallo stralcio riportato, nel valutare la pretesa nullità di un contratto di finanziamento carente dell'indicazione del tasso di interesse annuo nominale, la Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di nullità ai sensi degli articoli 117 t.u.b. comma 4 e 1346 c.c., ritenendo dunque che finanche la mancata indicazione del T.A.N. non possa giustificare l'applicazione del rimedio sanzionatorio previsto dall'articolo 117 c. 7, con conseguente rideterminazione del rapporto mediante sostituzione dell'interesse ultralegale applicato (non pattuito) con quello eterointegrativo previsto dalla norma in parola.

Sebbene il comma 4 testualmente disponga che *“i contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora”*, la Corte non ritiene il T.A.N. un tasso d'interesse (né un prezzo ed una condizione praticata) necessitante di espressa rappresentazione (ovvero: **l'indicazione**), ben potendo la sua assenza essere sopperita dalla sua inclusione nel T.A.E.G., laddove accompagnato dal piano d'ammortamento allegato al contratto, e ciò pur in assenza (dell'indicazione) della modalità di calcolo con cui effettuare quest'operazione di *estrazione*, la cui utilità/opportunità è di davvero difficile comprensione, soprattutto laddove la *ratio* di tale *modus operandi* venga ricercata in ossequio a quello che è il canone di buona fede (1375 c.c.).

In soldoni: non si comprende come possa essere tutelata la condotta dell'Istituto che omette l'indicazione principe del contratto di finanziamento.

Il dato testuale dell'art. 117 t.u.b., anche stavolta, viene del tutto accantonato, dando spazio ad un'interpretazione della norma che non fa altro che neutralizzare la portata precettiva, protettiva

e sanzionatoria di tale disposizione di legge, *“sollevando l'istituto mutuante da quell'obbligo di trasparente informativa sulle condizioni del mutuo che sarebbe, invece, onere del mutuatario, anche se consumatore, ricavare dall'esame dell'importo delle singole rate contrattuali...”*<sup>6</sup>.

Tutto ciò acuito dalla contraddittorietà rispetto al granitico orientamento della giurisprudenza<sup>7</sup>, sempre volta ad escludere che il T.A.E.G. fosse un tasso d'interesse (né un prezzo o una condizione) quando utile a non farlo rientrare nello spettro applicativo del 117 comma 4, da cui deriverebbe, quale coerente e logica conseguenza, l'impossibilità di prenderlo a parametro da cui desumere, tampoco validamente, la volontà/espressione di consenso richiesta per l'applicazione di interessi ultralegali, tantopiù ove il procedimento debba avvenire in via deduttiva ed in assenza di qualsiasi criterio per consentire al mutuatario di effettuare la *chirurgica* operazione di calcolo.

D'altronde è la stessa pronuncia in commento a ricordare che è soddisfatto il requisito di determinabilità della clausola contrattuale relativa agli interessi solo quando *contenga un richiamo a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, purché obiettivamente individuabili, funzionali alla concreta determinazione del saggio di interesse*.

In conclusione, queste tre pronunce sono eloquenti nel palesare una evidente compromissione dell'effettività data dalle nullità di protezione disposte dall'art. 117 T.U.B., concorrendo cumulativamente ad una deriva che ancor prima che apparire distante alla giurisprudenza sino ad oggi prodottasi sul punto, appaiono in aperto contrasto con il dato testuale disatteso senza adeguata motivazione, *sic et simpliciter... se vi pare*.

**Note:**

1. [Recepente, quanto ai vizi di forma del contratto bancario \(comma 1 dell'attuale 117 t.u.b.\), il contenuto dell'art. 3 della L. 154/1992.](#)
2. ["I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti... il CICR può prevedere che, per motivate ragioni tecniche, particolari contratti possano essere stipulati in altra forma"](#)
3. ["I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora"](#)
4. [Con riferimento all'interpretazione dell'art 23 del Testo Unico Finanziario, speculare al 117 del Testo Unico Bancario. Sul punto Cassazione Civile, Sezioni Unite, sentenza n. 898/2018, Est. Virgilio, Pres. Rordorf.](#)
5. ["la mancata consegna del contratto non pone un problema di validità dello stesso, e tale conclusione vale anche per i contratti bancari"](#)
6. [Così Tribunale di Latina in giudizio vertente sulla mancata indicazione dell'applicazione del regime di capitalizzazione composta, patrocinato dall'Avv. Gianluca Bozzelli del foro di Napoli e riportato, omissato quanto a numero di provvedimento, sul sito web \[www.studiolegalebozzelli.it\]\(http://www.studiolegalebozzelli.it\).](#)
7. [Come confermato anche dalla pronuncia in commento al punto 2.3.6.](#)